

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il comma 4-*bis* dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento militare, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità della graduatoria finale approvata, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** l’articolo 676 del citato Codice dell’Ordinamento militare, concernente il reclutamento di Ufficiali Piloti e Navigatori di Complemento mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa la sottoscrizione di una ferma di anni 12 (dodici);
- VISTO** l’articolo 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante “Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 giugno 2014 con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la direttiva tecnica del 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante "Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi dell'art 5 comma 2 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTA** la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
- VISTO** il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTA** legge 30 dicembre 2025, n.199, recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (Legge di bilancio 2025);
- VISTA** la lettera n. M_D A0D32CC REG2025 0169480 del 12 settembre 2025 dello SMD "Reclutamenti autorizzati per l'anno 2026 e consistenze previsionali per il triennio 2026-2028 dell'Esercito italiano, della Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e dell'Aeronautica militare - Variante 1.";
- VISTO** la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2026 0057110 del 30 marzo 2026 dello Stato Maggiore dell'Esercito "Programmazione dei concorsi per il reclutamento di personale militare per l'anno 2026" Variante n. 2;
- VISTA** la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2026 0014512, in data 28 gennaio 2026 con la quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per l'anno 2026 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 2 (due) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) ausiliari del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 23 giugno 2022 – registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022, al foglio n. 2054 – relativo alla nomina del CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, così come esteso con Decreto del Ministro della Difesa in data 2 luglio 2025, registrato presso la Corte dei Conti in data 31 luglio 2025 al n. 3112;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 – registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025 al n. 1347 – recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare e, in particolare, l'articolo 23, comma 3, che prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare;

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 2 (due) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), ausiliari del ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, al corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 (dodici) anni.
2. Il numero dei posti disponibili potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati. Tale comunicazione sarà inoltre consultabile, a mero fine informativo, anche sul Portale unico del reclutamento (di seguito portale inPA).
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista di cui al comma 3, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sul portale inPA.

Art. 2

Riserve di posti

1. Dei 2 (due) posti, di cui all'articolo 1 comma 1, n. 1 (uno) è riservato, nell'ordine della graduatoria di merito, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Il diritto alla riserva di posti troverà applicazione esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria di merito, di cui al successivo art. 17, e secondo il relativo ordine.
3. I posti riservati di cui al presente articolo, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 3

Requisiti

1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare i cittadini che:
 - a. hanno compiuto il 17° (diciassettesimo) anno di età e non superato il giorno di compimento

del 23° (ventitreesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

- b. hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito Italiano espresso dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore;
 - c. sono in possesso della cittadinanza italiana;
 - d. godono dei diritti civili e politici;
 - e. non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - f. se candidati di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
 - g. non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Fatta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 445 cpp, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'art. 444 cpp rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lett. i) dell'art. 635 del D.lgs. 66/2010;
 - h. se militari, non hanno in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non ha commesso il fatto, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
 - i. non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - j. hanno tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
 - k. non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - l. non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di una delle Forze Armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
2. I candidati devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 per l'ammissione ai corsi universitari, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea, oppure essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2025-2026 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
3. Per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, invece, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza.

Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i candidati dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso.

4. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, i candidati dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento dell'Esercito. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate agli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente decreto.
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all'articolo 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'età di cui al comma 1, lettera a., devono essere mantenuti fino alla nomina a ufficiale. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare, o l'ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 6 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Verranno acquisiti d'ufficio dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:
 - a. il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b. il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato.

Art. 4

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e Portale unico del reclutamento

1. Le procedure relative al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "Concorsi online" ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, e ricevere con le modalità di cui all'articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 76/2020, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.

5. Sul portale unico del reclutamento (da ora portale inPA), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento al portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa per le attività di cui ai commi 2 e 3; nel portale inPA, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni, comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione della graduatoria di merito.

Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al comma 3) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui all'articolo 16, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: `atto_assenso.pdf`, `titoli_merito.pdf`, `equiparazione.pdf`, `titoli_preferenza.pdf`, ecc.). È onere dei candidati fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto.
4. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
5. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "Concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate all'articolo 6.
7. Con l'invio telematico della domanda si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di

partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel portale inPA, secondo quanto previsto dall'articolo 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito e di preferenza indicata all'articolo 3.
10. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato nel portale, nonché nel portale inPA, circa le determinazioni adottate al riguardo.
11. La Direzione Generale per il Personale Militare, o l'ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6

Comunicazione con i candidati

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale, compresi i calendari di svolgimento delle prove concorsuali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso. Dette comunicazioni, a mero fine informativo, potranno essere pubblicate anche sul portale inPA. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata.
3. Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche -come variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile- e a quelle relative alla propria posizione giudiziaria) potranno essere inviate mediante messaggi di posta elettronica -utilizzando esclusivamente un account PEC- all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in allegato. Non saranno, altresì, prese in

considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'articolo 5.

4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice "AUPC EI".
6. I candidati potranno chiedere informazioni sulle problematiche relative alla presentazione della domanda e alla partecipazione alla procedura concorsuale alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 7

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
 - a. prova scritta;
 - b. accertamento conoscenza lingua inglese;
 - c. Valutazione Capacità Fisica (VCF);
 - d. accertamento attitudinale;
 - e. accertamenti psico-fisici;
 - f. accertamento dell'idoneità psico-fisica al volo;
 - g. prova di attitudini al pilotaggio;
 - h. valutazione titoli.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al comma 1, i candidati dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione Pubblica.
3. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso tutti i candidati, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati. I candidati che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L'amministrazione militare provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. I candidati che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i candidati che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale.
7. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato e per il concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Amministrazioni a ordinamento militare del Comparto Difesa, Sicurezza e

Soccorso Pubblico, ai quali i candidati hanno chiesto di partecipare, e solo all'interno della finestra temporale già calendarizzata per le singole tipologie di prove. Non si procederà a riconvocazione alle prove che si svolgono in data unica. In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata. Le istanze dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 8

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a. la commissione esaminatrice per la prova scritta, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, per la prova di attitudine al pilotaggio, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale di merito;
 - b. la commissione per la Valutazione della Capacità Fisica (VCF);
 - c. la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - d. la commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a., sarà composta da:
 - a. un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b. due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri di cui almeno uno con qualifica pilota;
 - c. due o più docenti o esperti della Scuola Lingue Estere dell'Esercito, membri aggiunti per l'effettuazione di una parte del *Joint Forces Language Test (JFLT)* di lingua inglese;
 - d. un Ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

La commissione esaminatrice si avvarrà dell'ausilio di tecnici piloti/ATO per l'effettuazione della prova di attitudine al pilotaggio.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b., sarà composta da:
 - a. un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b. due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore ovvero aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri;
 - c. un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c., sarà composta da:
 - a. un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b. due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membri;
 - c. un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d., sarà composta dai seguenti

componenti e si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito:

- a. un Ufficiale di grado Tenente Colonnello in servizio permanente dell'Esercito del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, presidente;
 - b. due Ufficiali in servizio permanente del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, di grado non superiore a quello del presidente, membri;
 - c. un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
6. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi alle prove e accertamenti di cui all'articolo 8 dovranno essere inviati, alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o accertamento.

Art. 9 Prova scritta

1. I candidati saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova scritta sulla base del calendario che sarà definito dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito e pubblicato sul portale concorsi del sito della Difesa. La data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova scritta saranno resi noti, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Il giorno e l'orario che verranno comunicati con le modalità di cui al comma 1 sono quelli di inizio della prova, pertanto, i candidati dovranno presentarsi, senza attendere alcuna ulteriore comunicazione, nella sede e nel giorno indicati, almeno mezz'ora prima dell'inizio della citata prova muniti dei documenti di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 7, comma 2. La prova non avrà luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno. Le indicazioni relative allo svolgimento della prova sono quelle previste dall'allegato B al presente decreto.
3. La prova della durata di 60 minuti consisterà, nella somministrazione collettiva di 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata, scelti dalla commissione esaminatrice, di tipo logico-deduttivo di cui almeno 20 (venti) sulla conoscenza della lingua inglese, intesi a valutare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei candidati. I punteggi conseguiti dai candidati nella prova contribuiranno alla formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 17.
4. La banca dati da cui saranno tratti i test della prova non sarà resa disponibile sul web.
5. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun concorrente è di 30 punti e dovrà essere calcolato attribuendo:
 - a. 0,30 per ogni risposta esatta;
 - b. - 0,05 per ogni risposta errata;
 - c. 0 per ogni risposta multipla ovvero non data.
6. Per il superamento della prova è richiesto il raggiungimento di una votazione superiore ovvero uguale a 18/30. Tutto il personale risultato idoneo alla prova scritta sarà ammesso a sostenere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
7. I punteggi conseguiti nella prova scritta contribuiranno alla formazione della graduatoria finale e saranno inseriti nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi al termine della correzione degli elaborati. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1^a Divisione

Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

Art. 10

Prova di lingua inglese

1. I soli candidati risultati idonei alla prova scritta, saranno convocati, a cura del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito e con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, alla prova di lingua inglese.
2. La prova avrà struttura analoga a quella prevista in ambito Forza Armata per il riconoscimento del Joint Forces Language Test (JFLT) e, in particolare, sarà volta all'accertamento dei soli livelli del listening (L) e del reading (R). Alla prova sarà attribuita una votazione paritetica al livello di conoscenza della lingua conseguito che sarà comunicato seduta stante al candidato.
3. Il mancato raggiungimento di un livello minimo paritetico a 2 in ogni singola area di valutazione comporterà l'esclusione dal concorso (votazione massima conseguibile al termine della prova pari a 8 punti).
4. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. a), preliminarmente allo svolgimento dell'accertamento, illustrerà ai concorrenti le modalità di svolgimento della prova, le tempistiche a disposizione per l'effettuazione della stessa e il metodo di calcolo del relativo punteggio.
5. L'esito della prova, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione per le prove di Valutazione Capacità Fisica, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i candidati, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

Art. 11

Valutazione Capacità Fisica (VCF)

1. I candidati giudicati idonei al termine della prova di conoscenza della lingua inglese saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b., alle prove per la valutazione della capacità fisica (VCF), che si svolgeranno presumibilmente presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo nei giorni e con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2. Detta commissione si potrà avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di personale esperto di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
2. I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti, saranno considerati rinunciari e, quindi, esclusi dal concorso, anche in caso di assenza determinata da causa di forza maggiore. Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i candidati che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove o che rinuncino a portarle a termine, per qualsiasi motivo, saranno considerati rinunciari e, quindi, esclusi dal concorso. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di riconvocazione alle prove, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.
3. I candidati dovranno portare al seguito i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:
 - a. certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche

l'attestazione della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;

- b. i candidati di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato agli accertamenti. I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento).

La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati comporterà l'esclusione del candidato dagli accertamenti di valutazione capacità fisica e quindi dal concorso.

4. Agli accertamenti per la valutazione della capacità fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, nonché costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di candidati, verrà stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.
5. I candidati saranno sottoposti, a cura della preposta commissione, alle prove obbligatorie di valutazione della capacità fisica da effettuarsi nei tempi e con le modalità riportate nella tabella in allegato C. Ciascun esercizio indicato nella predetta tabella riporta il parametro minimo previsto per il superamento della singola prova.
6. I criteri per il superamento di ogni singola prova nonché la votazione assegnata sono indicati in allegato C (punteggio complessivo massimo conseguibile pari a 18 punti). I giudizi, che saranno comunicati ai candidati seduta stante, con apposito verbale e per iscritto da parte della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
7. Le commissioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove, dovranno inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, per il tramite del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

Art. 12

Accertamento attitudinale

1. I primi 50 (cinquanta) candidati risultati idonei all'accertamento della valutazione della capacità fisica, di cui al precedente art. 11, eventualmente integrati dai pari merito, sulla base degli elenchi derivanti dalla prova di valutazione della capacità fisica, effettueranno gli accertamenti attitudinali nei giorni e con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2. A tal riguardo la Commissione esaminatrice di cui al precedente art.8, comma 1, lett. a), sulla base dei punteggi assegnati ai candidati nelle prove precedenti (senza applicare alcun coefficiente moltiplicativo), individuerà il personale da ammettere alla prova di cui al presente articolo. Tali accertamenti, svolti a cura della competente commissione di cui al menzionato art. 8, comma 1, lett. d), saranno eseguiti secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito e consisteranno in una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso i medesimi, saranno valutate le potenzialità adattative, le capacità relazionali, emozionali e del lavoro.
2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che sarà comunicato seduta stante e per iscritto all'interessato:
 - a. "idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento ausiliario del ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria genio e trasmissioni dell'Esercito";

b. “non idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento ausiliario del ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria genio e trasmissioni dell’Esercito”, con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo. Pertanto i candidati giudicati “non idonei” saranno esclusi dal concorso.

3. I verbali relativi all’accertamento attitudinale dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell’accertamento attitudinale di cui al presente articolo per il tramite del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.

Art. 13

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 12, saranno convocati presso “Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito” di Foligno, viale Mezzetti n. 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c., dovranno sostenere gli accertamenti psico-fisici.
2. È necessario produrre a pena di esclusione, i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge, rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale:
 - a. certificato rilasciato -in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà essere conforme all’allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b. referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux (TST) o, in alternativa, relativo al risultato di test interferone gamma (IGRA test) per accertare l’esposizione al micobatterio della tubercolosi. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA test;
 - c. copia delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti psico-fisici del candidato;
 - d. referto rilasciato - in data non anteriore a 60 giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo, relativo all’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - e. referto rilasciato -in data non anteriore a 60 giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo- da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - f. referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici.

Il candidato ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici dovrà essere accompagnato dai genitori (in caso di assenza di un genitore dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto il relativo modulo di delega consenso all’altro genitore di cui all’allegato E) o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore legale per la compilazione e la sottoscrizione, previa adeguata informazione, della dichiarazione di consenso per l’effettuazione

del predetto accertamento. Sarà cura del Presidente della commissione o dell'Ufficiale medico suo delegato, previa adeguata informazione, assicurare la ricezione della dichiarazione di consenso informato debitamente compilata e sottoscritta, per l'eventuale assenso all'accertamento diagnostico. La mancata produzione della dichiarazione di consenso informato debitamente compilata e sottoscritta determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato alle citate indagini, con conseguente esclusione dal concorso dello stesso.

I candidati di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di:

- referto di ecografia pelvica effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 60 giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo;
- referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo.

Le candidate che non dovessero esibire tale referto, saranno sottoposte a detto test al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza dell'eventuale esame radiografico del torace.

I candidati già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito nell'ambito di un concorso di Forza Armata dovranno, inoltre, consegnare i referti di seguito elencati:

- il verbale di notifica di idoneità;
- GOT, GPT, gamma GT ed emocromo eseguiti entro i 60 giorni antecedenti precedenti la visita.

I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento).

La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati comporterà l'esclusione del candidato dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso.

3. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione all'effettuazione del protocollo diagnostico, in conformità a quanto riportato nell'allegato F. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato agli accertamenti psico-fisici con conseguente esclusione dal concorso dello stesso.
4. I candidati verranno sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti. I candidati che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso.
5. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psico-fisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
6. La commissione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), acquisisce la documentazione sanitaria, effettua la visita medica generale e dispone per tutti i candidati, ad eccezione di quelli di cui al

successivo comma 9, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a. cardiologico con ECG ed ecocardiogramma;
- b. oculistico;
- c. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico in cabina silente (opportuno effettuare toilette dei condotti uditivi esterni presso il proprio medico curante o specialista di riferimento prima di raggiungere la sede concorsuale);
- d. psicologico (ed eventuale psichiatrico);
- e. analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- f. analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia totale;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) totale e frazionata solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL;
 - 9) gamma GT;
 - 10) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.

La commissione di cui sopra effettua la visita medica generale con valutazione pneumologica, ginecologica, dermatologica e antropometrica. In sede di visita medica generale la commissione potrà richiedere eventuale documentazione in possesso del candidato o comunque acquisibile e disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali (compreso l'esame radiografico) nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico al solo fine di un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. La mancata presentazione delle predette indagini e/o documentazioni richieste comporta l'esclusione dal concorso. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 13.

7. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica verrà eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalle normative e dalle direttive vigenti, nonché nel rispetto di quanto previsto ai sensi della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” e successive modifiche ed integrazioni.
8. Tutti i candidati saranno sottoposti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo concorrente avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento).
9. La commissione di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c. dovrà accertare per tutti i candidati:

- a. il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
 - b. il possesso dei seguenti parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c. del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare;
 - c. il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, e del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea di cui all'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
10. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni precedenti alla data di presentazione agli accertamenti previsti nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità (tale modulo di notifica dovrà riportare il profilo sanitario completo, risultante da una selezione psico-fisica nell'ambito della quale il candidato sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici e strumentali, altrimenti non potrà essere preso in considerazione ed il candidato sarà sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti previsti), devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
- verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - visita medica generale conclusiva nonché al controllo dei parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva.
- La Commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 14.
11. La commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
 12. Saranno giudicati idonei i candidati:
 - a. non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle vigenti direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 1; apparato respiratorio (AR) 1; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 1; apparato uditivo (AU) 1;
 - b. non affetti da alcuna delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 2003, e

successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

13. Saranno giudicati inidonei i candidati non risultati in possesso dei requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da:
- positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Ufficiale Pilota di Complemento.

I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale di G6PD saranno giudicati inidonei e non saranno ammessi a proseguire l'*iter* concorsuale per l'ammissione al Corso per Allievo Ufficiale Pilota di complemento.

14. La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche (esemplificate nell'immagine presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo: https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/slide-tatuaggi_1.2025.10.03.16.44.12.992.pdf).
15. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun candidato l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo al proseguimento dell'*iter* concorsuale;
 - "inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento", con indicazione del motivo della non idoneità.

Art. 14

Accertamento dell'idoneità psico-fisica al pilotaggio

- I primi 20 (venti) candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 13, eventualmente integrati dai pari merito, sulla base dell'elenco derivante dagli accertamenti psico-fisici, saranno convocati presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale (IMAS) dell'Aeronautica Militare di Roma, Via dei Frentani n. 5, per essere sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti. A tal riguardo la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi assegnati ai candidati nelle prove precedenti (senza applicare alcun coefficiente moltiplicativo), individuerà il personale da ammettere alla prova di cui al presente articolo.
- I candidati dovranno essere muniti della seguente documentazione, eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale effettuati in data non anteriore a 60 giorni rispetto alla data di presentazione:
 - esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo e della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale con relativo referto in originale;
 - visita neurologica;
 - tracciato elettroencefalografico;
 - velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
 - costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
 - filtro 70 hertz più filtro di rete;
 - prove di attivazione complete (SLI -iperpnea);
 - tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne -interne) e sulle trasversali (anteriori posteriori).

I candidati di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo.

Il competente Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare acquisisce la suddetta documentazione e dispone per tutti i candidati i seguenti accertamenti:

- esame vestibolare;
- distanza vertice-glutei e glutei-ginocchia;
- distanza di presa funzionale;
- tutti gli eventuali ulteriori approfondimenti ritenuti utili per l'idoneità ai servizi della navigazione aerea.

3. Il competente Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, seduta stante, comunicherà a ciascun candidato l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento.
4. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. L'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare dovrà comunicare il suddetto esito al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito indirizzo mail: centro_selezione@postacert.difesa.it.

Art. 15

Prova di Attitudine Al Pilotaggio

1. I candidati giudicati idonei ai servizi di navigazione aerea per piloti dovranno sostenere la prova di attitudine al pilotaggio presso l'Ente designato dalla Forza Armata ed in base alla direttiva di Forza Armata vigente.
2. Al termine della prova, svolta con l'ausilio di un simulatore di volo, la macchina produrrà la ricevuta contenente il punteggio espresso in trentottesimi. Il punteggio minimo previsto per il superamento della predetta prova dovrà essere superiore ovvero uguale a 12/38. I candidati che non conseguiranno la votazione minima saranno esclusi dal concorso.

Art. 16

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a. provvederà alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai candidati che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti indicati all'articolo 7, comma 1, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei seguenti titoli:
 - a. per il possesso di licenza di pilota commerciale di aereo o di elicottero: punti 6 (sei);
 - b. per il possesso di licenza di pilota privato di aereo o di elicottero punti 3 (tre);
 - c. per il possesso di laurea magistrale/specialistica: punti 2 (due);
 - d. per il possesso di laurea (triennale): punti 1(uno);
 - e. per il possesso di diploma rilasciato da istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione: - costruzione del mezzo; - conduzione del mezzo: punti 0,5;
 - f. per il servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato (desumibile da apposita dichiarazione del Comando di appartenenza conforme all'annesso, di cui all'allegato H, che dovrà essere trasmesso tramite canale adhoc dall'E./D./R. competente): 1 punto per servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Per periodi inferiori a 12 mesi, sarà assegnato un punteggio proporzionale - 0,1 per ciascun mese a partire dal terzo mese - ai mesi di servizio effettivamente prestato.

Punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10 punti.

2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dichiarati e allegati nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande. I titoli di merito non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. È onere dei candidati fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati al comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di cui al comma 1 dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
3. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i candidati potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 17

Graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) dell'Esercito, di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La graduatoria di cui al comma 1 sarà redatta sulla base agli esiti della prova scritta, dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, del simulatore di volo, della valutazione della capacità fisica e della valutazione dei titoli di merito secondo la formula riportata in allegato I che prevede, per alcuni punteggi, l'applicazione di coefficienti moltiplicativi indicati nel predetto allegato.
3. Nella formazione della predetta graduatoria si terrà conto:
 - a. delle riserve di posti previste dall'articolo 2 del presente decreto;
 - b. a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i candidati hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima:
 - 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - 2) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - 3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - 4) maggior numero di figli a carico;
 - 5) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - 6) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - 7) la minore età anagrafica.

4. Saranno dichiarati vincitori i candidati che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di merito.
5. La graduatoria finale di merito, di cui al comma 1, sarà approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nell'area pubblica del portale. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.
6. Il CSRNE qualora necessario per motivi organizzativi, potrà convocare con riserva per la frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi, nelle more dell'emanazione del relativo decreto riportante la graduatoria. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il CSRNE avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine della graduatoria di merito fino al quattordicesimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dall'articolo 2 del presente decreto.

Art. 18

Svolgimento del corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e nomina

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui al presente decreto.
2. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dal presente bando di concorso, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Militare di Modena.
3. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, dovrà esserne data comunicazione entro la data di prevista presentazione al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito viale Mezzetti 2, Foligno (centro_selezione@postacert.difesa.it) e, per conoscenza, all'Accademia Militare di Modena Piazza Roma, 15 (accademia_militare@postacert.difesa.it). Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo.
4. Il CSRNE, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere al candidato un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione per il quale il medesimo è stato convocato.
5. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Se militari in servizio, dovranno presentarsi in uniforme. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
6. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
 - a. certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la - 36 - propria fascia d'età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
7. I candidati in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'allegato L, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi

militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.

8. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i candidati già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Allo scopo l'Accademia Militare, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
9. Il corso AUPC, si svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
 - a. gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il grado di soldato Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia Militare;
 - b. gli stessi saranno promossi Caporale dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente pilota di Complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
 - c. al termine del corso, i Sergenti Piloti di Complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Sottotenente pilota di Complemento conferita con decreto del Ministro della Difesa.
10. La Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta dell'Accademia Militare, ha facoltà di espellere dal corso gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso.

Gli Allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a Sottotenente pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
11. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Sottotenente pilota di Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente pilota di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai candidati idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
12. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 19 Esclusioni

1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per

l'ammissione ai corsi per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento saranno esclusi dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

2. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà escludere, in qualsiasi momento, i candidati dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale pilota di complemento, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

Art. 20

Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento

1. I Sottotenenti Piloti di Complemento, dopo aver maturato due anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Tenente ai sensi dell'articolo 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

Art. 21

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i candidati già alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei candidati già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 743, 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i candidati alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

Art. 22

Accesso agli atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail, preferibilmente secondo il modello in allegato M.
2. Fino al termine della procedura concorsuale, tali richieste dovranno essere inoltrate direttamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: centro_selezione@esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC.

Art. 23

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo pro tempore della 1^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare Dirigente Dott.ssa Rita FEDELE.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a. Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: *persomil@persomil.difesa.it*; posta elettronica certificata: *persomil@postacert.difesa.it*;
 - b. il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e-mail: *rpd@difesa.it*; indirizzo posta elettronica certificata: *rpd@postacert.difesa.it*, come reso noto sul sito istituzionale *www.difesa.it*;
 - c. il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - 2) l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
 - d. i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo

logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;

- e. i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdpd.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdpd.it*;
- h. l'informativa di cui all'allegato N, relativa al trattamento dei dati personali, è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://concorsi.difesa.it>.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale inPA e sul portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.

Contrammiraglio (CP)
Fabrizio RATTO VAQUER

ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE

Per assecondare l'inclinazione del minore (1)

cognome _____ nome _____
nato/a il _____ a _____ (____)

i sottoscritti genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul citato minore (2)

cognome (padre) _____ nome _____
nato il _____ a _____ (____)

cognome (madre) _____ nome _____
nata il _____ a _____ (____)

oppure (3)

il sottoscritto genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale sul citato minore o tutore del medesimo
cognome _____ nome _____

nato/a il _____ a _____ (____)

acconsentono/acconsente che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al *corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento dell'Esercito Italiano (AUPC)* possa essere sottoposto/a alle prove e accertamenti previsti dal bando e, in particolare, agli accertamenti psico-fisici, agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica e contragga, in caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di trenta mesi nell'Esercito.

Inoltre, consapevoli/e delle conseguenze penali che, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dichiarano/dichiara che quanto riportato nella domanda di partecipazione presentata dal minore suindicato è veritiero.

In allegato copia fronte/retro, ovvero in formato PDF o JPEG, dei/l documenti/o di riconoscimento dei/l dichiaranti/e.

I/Il dichiaranti/e (5)

(firma per esteso, cognome e nome leggibili)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NOTE:

- (1) dati anagrafici del minore;
- (2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati, separati o divorziati;
- (3) compilare in alternativa al campo precedente;
- (4) indicare il numero del corso a cui il minore partecipa;
- (5) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale, o del tutore.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

1. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice, considerato il numero dei candidati, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La scelta del test da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Il riconoscimento dell'autore della prova deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio della prova di tutti i candidati.

2. ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il candidato che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte ai quesiti, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova stessa.

VALUTAZIONE CAPACITA' FISICA (VCF)

PROVA	UOMINI		DONNE	
	PARAMETRI	PUNTEGGIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Nuoto con tuta ginnica (senza soluzione di continuità)	<1000m	Non superata	<1000m	Non superata
	1000 m ≤ x < 1300 m	0	1000 m ≤ x < 1300 m	0
	1300 m ≤ x < 1600 m	1	1300 m ≤ x < 1600 m	1
	Da 1600 m o più	2	Da 1600 m o più	2
Salto in piedi dal trampolino di 3 m. seguito da nuoto subacqueo con pantaloncini e maglietta	No tuffo	Non superata	No tuffo	Non superata
	<5 m di nuoto sub.	0	<5 m di nuoto sub.	0
	5 m ≤ x < 10 m	1	5 m ≤ x < 10 m	1
	Da 10 m o più	2	Da 10 m o più	2
Galleggiamento con pantaloncini, maglietta e cintura di pesi Kg. 3	<3'	Non superata	<3'	Non superata
	3' ≤ x < 4'30"	0	3' ≤ x < 4'30"	0
	4'30" ≤ x < 6'	1	4'30" ≤ x < 6'	1
	Da 6' o più	2	Da 6' o più	2
Salto in lungo da fermo a piedi uniti	<160 cm	Non superata	<120cm	Non superata
	160 cm ≤ x < 180 cm	0	120 cm ≤ x < 140 cm	0
	180 cm ≤ x < 200 cm	1	140 cm ≤ x < 160 cm	1
	Da 200 cm o più	2	160 cm o più	2
Salto in alto da fermo, piedi pari e gambe tese	<30cm	Non superata	<25cm	Non superata
	30 cm ≤ x < 35 cm	0	25 cm ≤ x < 30cm	0
	35 cm ≤ x < 40 cm	1	30 cm ≤ x < 35cm	1
	40 cm o più	2	35 cm o più	2
Corsa di 2 Km.	>9'	Non superata	>9'30"	Non superata
	8'30" < x ≤ 9'	0	9' < x ≤ 9'30"	0
	8' < x ≤ 8'30"	1	8'30" < x ≤ 9'	1
	≤ 8'	2	≤ 8'30"	2
Flessioni addominali	30 o meno	Non superata	24 o meno	Non superata
	31-39	0	25-32	0
	40-49	1	33-39	1
	50 o più (tempo massimo 2 minuti)	2	40 o più	2
Piegamenti sulle braccia	22 o meno	Non superata	15 o meno	Non superata
	23-28	0	16-21	0
	29-34	1	22-27	1
	35 o più (tempo massimo 2 minuti)	2	28 o più	2

Salita alla fune	<1 volta	Non superata	<1 volta	Non superata
	1 volta	0	1 volta	0
	2 volte con $t \geq 30''$	1	2 volte con $t \geq 45''$	1
	2 volte con $t < 30''$	2	2 volte con $t < 45''$	2

PRESCRIZIONI

Si confermano le precedenti disposizioni relative alle modalità organizzative, di sicurezza e di condotta delle prove in argomento, nonché quelle inerenti alla disciplina delle eventuali procedure di differimento e alla certificazione che i candidati sono tenuti a presentare in tale specifica fase del concorso.

I candidati dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati secondo l'ordine stabilito dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Il superamento dei singoli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato "C" (VCF).

La commissione potrà eventualmente avvalersi di personale esperto di settore per l'organizzazione e la condotta delle prove, significando che la valutazione dell'esito delle prove in parola deve avvenire esclusivamente a cura del Presidente, ovvero di uno dei membri della Commissione.

I candidati dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati secondo l'ordine stabilito dalla commissione per le prove di efficienza fisica.

Non saranno prese in considerazione istanze di differimento e/o ripetizione della singola prova inoltrate da candidati che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.

Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

(Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 L. 833/1978)

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in Piazza/Via _____ n. _____
Codice Fiscale _____
Documento d'identità: _____ n° _____
rilasciato il _____ da _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH favismo	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa *	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

* In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Andranno comunque indicati eventuali esiti anatomico – funzionali degli organi/apparati interessati dalla patologia.

_____, _____
(luogo del rilascio) (data del rilascio)

Firma interessato

Il medico

(timbro e firma)

MODULO DI DELEGA CONSENSO ALL'ALTRO GENITORE

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ nato a _____ il __/__/__ e residente a _____ prov. _____ in via _____, recapito telefonico _____, documento di identità n. _____ rilasciato da _____ il __/__/__ cui allega copia fotostatica¹, risultando assente alla fase concorsuale degli accertamenti psico-fisici che prevede l'esecuzione di una radiografia della colonna vertebrale in toto ed in qualità di genitore di Nome e cognome del minore _____ nato a _____ il __/__/__, **delega a prestare il consenso del minore sopra indicato per l'effettuazione dell'accertamento strumentale: : radiografia della colonna vertebrale in toto sotto carico, in proiezione A/P e L/L,** il genitore presente il/la Sig./Sig.ra (nome e cognome) _____ nato a _____ il __/__/__ e residente a _____ Prov. _____ in via _____ recapito telefonico _____, documento di identità n. _____ rilasciato da _____ il __/__/__

LUOGO E DATA

FIRMA DEL GENITORE DELEGANTE

¹ Allegare copia fotostatica del documento di identità del genitore delegante

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al candidato verrà chiesto di sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.

Il sottoscritto _____, nato il ___/___/____, a _____, prov. di _____, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico:

DICHIARA

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

=====

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio: per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____, nato
a _____ (____), il _____, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il candidato

_____, _____
(località) (data)

(firma)

(INTESTAZIONE DELL'ENTE)⁽¹⁾
ATTESTATO DI SERVIZIO "SENZA DEMERITO"

Il⁽²⁾ _____, nato a _____, il _____,
arruolato quale _____⁽³⁾ il _____ ha chiesto il rilascio di un
attestato di servizio prestato "senza demerito".

Al riguardo, si rappresenta che l'interessato ha prestato/presta servizio nell' _____⁽⁴⁾:

- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____;
- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____;
- dal _____ al _____ presso _____, con l'incarico di _____,

congedato il _____.

Ciò posto, si attesta che l'interessato ha prestato/presta servizio senza demerito.

Località e data _____

IL COMANDANTE

(1) Il presente attestato dovrà essere rilasciato -in base a chi detiene il carteggio dell'interessato, dall'Ente di servizio ovvero dall'Ente di riferimento nel congedo.

(2) Indicare grado, cognome e nome.

(3) Indicare la categoria: Volontario in ferma prefissata/ in servizio permanente, Ufficiale in ferma prefissata, Ufficiale delle forze di completamento, Sottufficiale ecc..

(4) Indicare Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare o Arma dei Carabinieri.

GRADUATORIA FINALE DA REDIGERE AL TERMINE DEL CONCORSO

La graduatoria finale sarà redatta secondo le modalità di seguito indicate:

CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

VP = punteggio espresso in trentesimi derivante dal risultato della prova scritta
(coefficiente moltiplicativo 0,5)

VALUTAZIONE LINGUA INGLESE

VI = punteggio corrispondente alla SOMMA¹ dei punteggi conseguiti
(coefficiente moltiplicativo 4)

VALUTAZIONE SIMULATORE DI VOLO

VS = punteggio espresso in trentottesimi² derivante dalla strisciata elaborata dal simulatore
(coefficiente moltiplicativo 2)

VALUTAZIONE CAPACITÀ FISICA

VCF = sommatoria dei punteggi incrementali di ogni singola prova

VALUTAZIONE TITOLI

VT = punteggio derivante dalla sommatoria dei titoli in possesso
(coefficiente moltiplicativo 1,5)

$$\text{PUNTEGGIO FINALE} = \frac{\text{VP} + \text{VI} + \text{VS} + \text{VCF} + \text{VT}}{5}$$

¹ Nel calcolo della somma dei punteggi acquisiti nella 2 aree in cui è ripartito il test (listening e reading), l'eventuale valore "plus" equivale ad un incremento di 0,5 punti (ad esempio, se Listening 2+ Reading 2) si calcherà 2,5+2 pertanto la somma sarà 4,5). La valutazione espressa concorre alla definizione del punteggio finale e comporterà l'esclusione dall'iter selettivo qualora non si raggiunga almeno il punteggio di 2 in ogni singola area.

² Il punteggio minimo per superare la prova è 12/38, al netto del coefficiente moltiplicativo.

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO
OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE ALLIEVO UFFICIALE PILOTA DI
COMPLEMENTO.

(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _____,
(specificare cognome e nome) (1)

nato a _____ (prov. _____), il
_____;

residente a _____ (prov.
_____),

in via/piazza _____, c.a.p.
_____;

sesso _____, codice fiscale _____, **consapevole delle**

conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

_____;

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

_____.

Località e data _____

(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)

NOTE:

- (1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- (2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione.

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

AL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO
PE: centro_selezione@esercito.difesa.it - PEC: centro_selezione@postacert.difesa.it

**CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI UFFICIALI PILOTI DI
COMPLEMENTO (A.U.P.C.) DELL'ESERCITO**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente in _____ c.a.p. _____
Via _____ n. _____ Tel. _____
indirizzo PE/PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO A:**

- | | |
|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> PROVA SCRITTA (ART. 9) | SVOLTA IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> PROVA DI LINGUA INGLESE (ART. 10) | SVOLTA IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 11) | SVOLTE IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 12) | SVOLTO IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 13) | SVOLTI IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> VALUTAZIONE TITOLI (ART. 16) | |

CHIEDE

**DI POTERE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
MEDIANTE:**

- l'invio a mezzo P.E.C. in copia semplice
 di prendere visione

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto,
(N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per l'individuazione):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

per la seguente motivazione:

DICHIARA

di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data	Firma
_____	_____

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della delega in caso di rappresentanza dell'interessato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO, NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE

**INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI
AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR**

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.concorsi.difesa.it/, nell'area concorsi Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporti di lavoro".
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Ann. A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell'ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare*);
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza Armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Ann. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;

- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdp.it*.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, let. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’[articolo 6, paragrafo 3, lettera b., del regolamento](#) è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’[articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento](#), necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g., del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa al seguente link: <https://concorsi.difesa.it>

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a., o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a., e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.